

Risparmio & Leggi. Una sentenza del Tribunale di Bologna

L'inadempimento della banca non basta per il risarcimento

È un principio riconosciuto nell'ambito del nostro ordinamento civilistico quello secondo cui l'accertamento dell'inadempimento contrattuale conseguente alla violazione di un obbligo non comporta di per sé la condanna al risarcimento del danno. La condanna, infatti, presuppone che ci sia un nesso di causalità tra inadempimento e danno, che il danno stesso sia provato e che non sussistano elementi che escludano o limitino la risarcibilità del danno. Proprio in ragione di ciò merita attenzione una recente sentenza del Tribunale di Bologna del 6 novembre 2007. Il caso è quello di un investitore che, avendo acquistato obbligazioni Argentina nell'ottobre del 1997 e nel giugno 1999, impugna le negoziazioni sotto vari profili sostenendo la violazione degli obblighi informativi da parte della banca sia al momento degli acquisti, sia successivamente, avendo l'istituto di credito omesso di avvertire il cliente del declassamento del rating del titolo conseguente al progressivo deteriorarsi della situazione economico-finanziaria della Repubblica Argentina.

La Corte, dopo aver respinto le questioni di nullità, accogliendo l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le violazioni delle regole di condotta non com-

Se il danno causato dal default non è prevedibile, non è tenuto al rimborso l'intermediario anche se ne è stata accertata la mancata informazione

esprimono i loro effetti in termini di inadempimento contrattuale, si sofferma sulle violazioni degli obblighi informativi da parte della banca. Il Tribunale per un verso accetta che nel caso di specie i doveri informativi sugli strumenti finanziari non sono stati rispettati dalla banca al momento degli acquisti, per l'altro rigetta l'addebito di omessa informazione successiva al cliente ed anche quello di non aver consigliato la vendita dei titoli, in quanto



con la natura del rapporto concluso dal cliente con la banca avente ad oggetto la sola negoziazione e custodia titoli. Una volta accertata la violazione, la Corte ritiene però indispensabile verificare se da tale omissione sia derivato un pregiudizio patrimoniale che possa dar luogo ad un danno risarcibile.

La novità della sentenza consiste proprio nell'accoglimento di un'eccezione spesso proposta dalla difesa delle banche consistente

nel codice civile in tema di prevedibilità del danno. Questa norma, nel fissare i criteri di determinazione del danno da inadempimento contrattuale colposo, pone un limite negativo alla risarcibilità escludendo quella parte che risulti ex ante imprevedibile.

Il Tribunale riconosce che il momento in cui va accertato il requisito della prevedibilità «deve farsi coincidere con quello in cui furono effettuati gli acquisti dei titoli in

moniale derivante dal default argentino non fosse in alcun modo prevedibile all'epoca da parte della banca, in quanto le operazioni furono compiute in periodi non sospetti di gran lunga antecedenti al declassamento operato dalle agenzie di rating a decorrere dal marzo 2001 e nel quale la banca non disponeva di dati che consentissero di presumere l'esistenza di specifici rischi ed in particolare la futura insolvenza dello Stato Argentino.

LA NORMATIVA

Art. 1225 Codice Civile

■ Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 26 Regolamento Consob 11522/98

■ 1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

- a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico; b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
- c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
- d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
- e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
- f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.